

VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO

COSE E PERSONE:

REGIME DI CONTROLLO E CRITICITÀ

***I risultati dell'attività di vigilanza
ed il regime sanzionatorio***

***Tavolo di Coordinamento Sicurezza
Intervento:
ing. Giuliana Vitale
Direzione Territoriale del lavoro di
Bergamo***

INAIL
Direzione Regionale Lombardia.

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Bergamo


*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

SCUOLA
edile
DI BERGAMO

EA
cpta
BERGAMO



ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PERITI E CENSURATORI
della Provincia di Bergamo



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI
BERGAMO



COLLEGIO DEI GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI DELLA
PROVINCIA DI BERGAMO



COLLEGIO DEI PERTI INDUSTRIALI E DEI
PERTI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA
PROVINCIA DI BERGAMO

Premessa

L'esigenza di un incontro sulla corretta gestione degli adempimenti relativi agli apparecchi di sollevamento e sui ruoli delle figure coinvolte in detti adempimenti nelle varie fasi, dall'installazione, all'utilizzo allo smontaggio, nasce da alcune considerazioni correlate a:

- **recenti sviluppi della normativa** e nuove circolari di chiarimento;
- riscontro di alcune **incertezze sulla corretta applicazione della normativa**
(... *dall'incertezza sugli adempimenti, nasce l'irregolarità dei comportamenti che inevitabilmente comporta un utilizzo non corretto della gru e quindi l'abbassamento dei livelli di tutela dei lavoratori dal rischio di infortunio*);
- **l'interazione tra più soggetti** determinata dall'uso degli apparecchi di sollevamento.

LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI TRA I SOGGETTI COINVOLTI



SISTEMA DI PREVENZIONE INFORTUNI

Il ruolo del datore di lavoro utilizzatore

In sintesi, gli adempimenti a carico del datore di lavoro utilizzatore ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 81/08 sono:

1) **Interventi di manutenzione** - comma 4; **controlli iniziali, controlli periodici, controlli straordinari** - comma 8

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente: Art. 71, co. 1, 2, 4, 7, 8: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 87, co. 2, lett. c)]


2) Tutti gli interventi manutentivi, le installazioni e gli smontaggi della gru devono essere riportati sul relativo **registro di controllo** (comma 4), così come devono essere **annotati i controlli** «ad eccezione di quelli giornalieri, per i quali è sufficiente la registrazione solo in caso in cui dovessero evidenziare eventuali difetti». I controlli relativi agli ultimi tre anni devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza (comma 9).

In cantiere deve essere esibito l'esito positivo almeno dell'ultimo controllo (comma 10)

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente:

Art. 71, co. 1, 2, 4, 7, 8: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 87, co. 2, lett. c)]

Art. 71 co. 6, 9, 10 e 11: sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro [Art. 87, co. 4, lett. b)]



Il ruolo del datore di lavoro utilizzatore



3) **verifica trimestrale delle funi** - comma 3 All. VI punto 3.1.2.

*Sanzioni amministrativa a carico del datore di lavoro e del dirigente:
Art. 71, co. 3 – allegato VI punto 3.1.2.: sanzione amministrativa
pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro [Art. 87, co. 4, lett. b)]*

4) **verifiche periodiche** - comma 11: «oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'ALLEGATO VII a verifiche periodiche...»

*Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente: art. 71 co. 6, 9, 10
e 11: sanzione amministrativa pecuniaria da 548,00 a 1.972,80 euro
[Art. 87, co. 4, lett. b)]*



5) **calcolo del piano di appoggio** – comma 3 All. VI punto 3.1.3. - *Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire la stabilità dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo*

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente: Art. 71, co. 3 – allegato VI punto 3.1.3: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.096,00 a 5.260,80 euro [Art. 87, co. 3, lett. b)]

Il ruolo del datore di lavoro utilizzatore

6) **Dichiarazione di corretta installazione** - comma 4 lett. a) - *Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso*

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente: Art. 71, co. 4, lett. a): arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro [Art. 87, co. 2, lett. c)]

7) **Gestione interferenze** – comma 3 All. VI 3.2.1 - *Quando due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, è necessario prendere misure appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse.*

*Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente:
Art. 71, co. 3 – allegato VI punto 3.1.3:
arresto da due a quattro mesi o ammenda
da 1.096,00 a 5.260,80 euro [Art. 87, co. 3, lett. b)]*




Il ruolo del datore di lavoro utilizzatore

1° caso - Datore di lavoro utilizzatore e noleggiatore formalizzano nel contratto che tutti gli interventi manutentivi e le verifiche periodiche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 81/08 sono a carico del noleggiatore.



Gli accordi contrattuali non esonerano il datore di lavoro utilizzatore dalle responsabilità delle omesse verifiche. In assenza degli adempimenti previsti dall'art. 71 il datore di lavoro utilizzatore deve vietare l'utilizzo della gru in cantiere comunicando al coordinatore della sicurezza l'impossibilità di uso della stessa.



Il ruolo del datore di lavoro utilizzatore

2° caso – Il datore di lavoro acquista una gru di seconda mano: l'ultima verifica periodica non è stata effettuata.



Il nuovo datore di lavoro utilizzatore in occasione della prima messa in esercizio della gru deve effettuare tutti gli adempimenti previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 81/08 anche se il precedente proprietario ha ommesso di effettuarli.

Il nuovo utilizzatore è responsabile delle omissioni dei controlli e delle verifiche.

Ove dal registro della gru emerga un recente utilizzo della gru da parte del precedente proprietario è perseguibile anche quest'ultimo.



Il ruolo del datore di lavoro utilizzatore



3° caso – Il datore di lavoro è proprietario di una gru di oltre 20 anni mai sottoposta a verifica periodica

Il datore utilizzatore in questo caso deve fare effettuare **l'indagine supplementare** da tecnico abilitato ai sensi del DM 11/04/2011.

Successivamente il datore di lavoro si rivolgerà all'INAIL per far sottoporre la gru a prima verifica periodica.



Al datore di lavoro utilizzatore viene contestata la violazione dell'art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/08 per omessa verifica periodica.

Il ruolo del noleggiatore

Ai sensi dell'art. 72 comma 1 del D. Lgs. 81/08: *«chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini di sicurezza...»*

Ai sensi dell'art. 71 comma 11 del D. Lgs. 81/08:
le verifiche periodiche sono volte a valutare
«l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza»



Art. 72 comma 2 del D. Lgs. 81/08: *«Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una **dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.**»*

Sanzioni a carico del noleggiatore o il concedente in uso

Art. 72: sanzione amministrativa pecuniaria da 822,00 a 2.959,20 euro [Art. 87, co. 7]

Il ruolo dell'impresa affidataria

Il caso - L'impresa affidataria dei lavori si è occupata dell'installazione della propria gru e dell'uso della stessa per le attività che necessitavano di movimentazione dei carichi in cantiere. terminate le proprie attività, l'impresa lascia il cantiere senza smontare la gru.

La verifica periodica, all'atto dell'accesso ispettivo, è risultata scaduta ma ancora in corso al momento della sospensione delle proprie attività di cantiere e la gru era condotta da un lavoratore di un'altra impresa non abilitato allo scopo.



Le contestazioni:

- *All'impresa affidataria: art. 72 comma 2 del D.Lgs. 81/08 per non aver acquisito la dichiarazione del datore di lavoro utilizzatore in merito alla formazione del lavoratore incaricato della conduzione della gru;*
- *All'impresa utilizzatrice: art. 73 del D.Lgs. 81/08 per l'omessa formazione specifica del lavoratore incaricato della conduzione della gru; art. 71 comma 11 per l'omessa verifica periodica della gru.*

Il ruolo dell'installatore/manutentore

L'installatore che interviene per il montaggio della gru rilascia la **dichiarazione di corretta installazione** e annota l'intervento effettuato sul registro che accompagna la gru.



Non è forse il caso che l'installatore e/o il manutentore inseriscano una nota per avvertire che
LA VERIFICA PERIODICA È SCADUTA?



Il ruolo del coordinatore per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori



Qualche osservazione...

... la gru è una macchina generatrice di interferenze...



... una gestione poco attenta degli adempimenti della gru o il non corretto utilizzo della stessa possono compromettere la sicurezza dei lavoratori in cantiere...

